

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Rep. N. ____

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: concessione in uso alpeggio di Malga Valfontane in C.C. Castello Tesino.

L'anno duemilaventicinque addì ____ del mese di _____ in _____, ad ore _____ presso la sede di _____ sita a _____ in Via _____, con la presente scrittura privata, tra i signori:

1) Graziella Menato, nata a _____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Castello Tesino, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Castello Tesino, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del Comune di Castello Tesino, P.Iva00247030224, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ____ del _____;

2) sig. _____, nato a _____ (TN) il _____, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola _____, con sede in _____, Via _____, ___, Codice fiscale _____ partita Iva _____, assistito dai sigg.ri _____ (per la parte concedente) e _____ (per la parte concessionaria) in rappresentanza di _____

Facendo seguito alle intese concordate tra le parti e con puntuale intervento dei suddetti rappresentanti sindacali, in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari ;

Premesso

- che con deliberazione giuntale n. __ del _____ è stato disposto approvato il provvedimento a contrarre per la concessione in uso del pascolo in C.C. Castello Tesino e sono stati approvati gli schemi di gara comprensivi del presente schema di contratto di concessione;

- che con successiva deliberazione giuntale n. __ del _____ è stato disposto di affidare la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Valfontane in C.C. Castello Tesino all'azienda agricola _____ con sede in _____;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori

stipulano

- 1) Il Comune di Castello Tesino, come sopra rappresentato, concede in uso all'azienda agricola _____ con sede in _____ che nel prosieguo sarà nominato concessionario, che accetta a mezzo del suo Legale Rappresentante, l'alpeggio di Malga Valfontane in C.C. Castello Tesino così come meglio individuato nel disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Valfontane (di seguito nominato per brevità disciplinare tecnico-economico), qui allegato.
- 2) Il bene immobile deve essere utilizzato con le modalità e le finalità indicate nel disciplinare tecnico-economico che fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione della malga. Eventuali altre destinazioni, seppur temporanee, devono essere preventivamente autorizzate.
- 3) Il concessionario dichiara di conoscere il bene immobile concesso in uso, di averlo trovato idoneo all'uso convenuto e, pertanto, di prenderlo in consegna ad ogni effetto, anche col ritiro delle chiavi degli edifici qualora presenti, costituendosi da quel momento custode dello stesso. Il concessionario si impegna a riconsegnare il bene immobile nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
- 4) In caso di migliorie .addizioni si procede ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del disciplinare tecnico-economico e al punto 4. dell'avviso di asta.
- 5) Il canone annuo di concessione è di euro _____, così come risultante dall'asta e ribadito con la citata deliberazione giuntale n. ___ del _____; tale canone sarà fisso per tutti i sei anni.
- 6) Per la cauzione si rinvia a quanto previsto al punto 12. dell'avviso di asta nonché all'art. 17 del citato disciplinare tecnico - economico.
- 7) La concessione in uso dell'alpeggio di Malga Valfontane viene disposta per la durata di sei anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e con termine al 30 Novembre del 2031. Il Comune si riserva comunque la facoltà di

revocare anticipatamente la presente concessione in qualunque tempo, con preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione pec, per ragioni di pubblico interesse. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione pec da inviare al concedente tassativamente entro il 30.11; in tal caso dovrà comunque corrispondere al concedente l'intero canone di concessione previsto per l'anno in corso; qualora il recesso del concessionario venga inviato dopo il 30.11 il concessionario dovrà corrispondere al concedente anche il canone di concessione previsto per l'anno seguente salvo il ristoro del danno causato dalla eventuale mancata monticazione del pascolo in relazione ai tempi del procedimento amministrativo finalizzato al nuovo affidamento in concessione del pascolo. Alla scadenza del precedente e del presente contratto di concessione trovano applicazione le disposizioni delle leggi n. 590/1965 e n. 203/82 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria, in relazione ai futuri affidamenti.

8) Il concedente si riserva il diritto di passaggio per accedere alle proprietà comunali concesse in uso, nonché in particolare -previo preavviso - si riserva il diritto di poter accedere agli edifici concessi in uso allo scopo di verificare lo stato manutentivo ovvero per programmare migliorie. L'Amministrazione potrà, in caso di necessità per iniziative diverse di pubblico interesse - e anche per manifestazioni sportive/culturali/di promozione turistica patrocinate dal Comune - e previo preavviso, utilizzare gli spazi dell'alpeggio avendo cura di limitare il disturbo arrecato al concessionario, senza che il concessionario possa pretendere alcunché. E' onere del concessionario porre in essere tutte le misure e le opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza dei partecipanti a tale iniziativa/manifestazione, assicurandosi in particolare che i cani da guardiania e il bestiame monticato non possa causare situazioni di pericolo per i partecipanti.

9) Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono ripartite tra concedente e concessionario come indicato nel citato disciplinare tecnico - economico agli artt. 8 e seguenti, nonché al punto 4. dell'avviso di asta. Tutte le spese per eventuali utenze sono a carico del concessionario.

10) Ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale inherente e conseguente i beni oggetto del presente contratto e l'uso degli stessi è assunta dal concessionario. Lo stesso è pertanto responsabile della puntuale osservanza di tutte le norme vigenti, particolarmente in materia di prevenzione infortuni e incendi, in

materia igienico sanitaria e di tutela dagli inquinamenti. In particolare il concessionario rimane civilmente e penalmente responsabile per fatti lesivi dell'incolumità di terzi e dei propri addetti ai lavori. Il concessionario espressamente solleva il concedente da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni da parte di terzi ivi compresi i danni a persone o cose in dipendenza di quanto forma oggetto del presente contratto. A tal fine, conformemente a quanto previsto all'art. 12 dell'avviso di asta e con le caratteristiche di cui all'art. 14 del disciplinare tecnico economico, il concessionario ha sottoscritto, per tutta la durata del contratto, le polizze assicurative ivi previste di cui si impegna a consegnare al concedente copia della quietanza annuale di pagamento del premio ovvero di premio iniziale pagato per tutto il periodo.

11) Le disposizioni previste in questo contratto sono integrate con quanto indicato nel citato disciplinare tecnico - economico e nell'avviso di asta. Per quanto non previsto dal presente contratto, dal disciplinare tecnico - economico e dall'avviso di asta, ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del codice civile.

12) Il concessionario dichiara a tutti gli effetti del presente atto:

- a) di eleggere ai fini del presente contratto il proprio domicilio presso la sede municipale del Comune di Castello Tesino;
- b) che in caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trento;
- c) che il proprio domicilio fiscale è il seguente: Castello Tesino Via Dante, 12.

13) Il concessionario prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del Legale Rappresentante del concessionario, oppure al domicilio eletto nel presente atto ovvero a mezzo comunicazione pec.

14) Il rappresentante del concessionario dichiara che nei suoi confronti e nei confronti dell'azienda _____ che rappresenta non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 19 settembre 1993, n. 369, convertito nella Legge 15 novembre 1993 n. 461.

- 15) Ai sensi del DPR 26/4/1986 n.131 art. 2 c.1 della tariffa (parte II) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione, le relative spese – nessuna esclusa - sono a carico del concessionario.
- 16) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
- 17) Il concessionario ed il Comune si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione.
- 18) I rappresentanti sindacali confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato previamente discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce dell'affittuario contenute nelle clausole di cui agli articoli n. 4), 5), e 7) e riguardanti l'equo canone, la durata contrattuale, l'esecuzione delle migliorie e comunque ogni altra pattuizione in deroga alla normativa vigente in materia di contratti agrari, e pertanto sottoscrivono alla presente convenzione transattiva per confermarne la validità, ai sensi dell'art. 45 della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm. ed ii., come già citati in epigrafe.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Castello Tesino